

Alboni 1744



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Del. N. 247 del 30/09/2016

OGGETTO: Approvazione Schema Statuto Comunale.

L'Anno DUEMILASEDICI addì trenta del mese di settembre alle ore 13,10 in Patti, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenti

SINDACO:	avv. Giuseppe Mauro Aquino	SI
VICE SINDACO:	Sig.ra Alessia Bonanno	SI
ASSESSORE	Avv. Valentina Campana	SI
	Sig. Achille Fortunato	NO
	Avv. Attilio Scarcella	SI

Presiede il Sindaco, avv. Giuseppe Mauro Aquino, ed assiste il Segretario Generale d.ssa Lyda De Gregorio.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N. 142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

“Approvazione Schema Statuto Comunale”

nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Di seguito la G. M.

- vista l'urgenza a provvedere;
- con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

Settore 1 "Affari Generali" : Proposta di deliberazione di G.M. del 21.09.2016

PROPONENTE Il Sindaco	SERVIZIO/SETTORE INTERESSATO: Affari Generali
--------------------------	--

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA STATUTO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell' 11.01.1993 è stato approvato il vigente Statuto del Comune di Patti, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 142/'90, recepito dalla l. reg. n. 48/'91;
- con delibere di Consiglio Comunale n. 49 del 15.07.2002 e n. 6 del 14.02.2013, si è proceduto alla modifica dello stesso;

RILEVATO CHE ai sensi del comma 2/bis dell'art. 4 della l. n. 142/'90, così come recepito, gli schemi degli Statuti Comunali devono essere predisposti ed approvati dalla Giunta Municipale. Prima dell'approvazione consiliare mediante apposito manifesto, è pubblicizzato l'accesso allo schema di Statuto Comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli e associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso;

CONSIDERATO che si sono susseguite varie leggi regionali che hanno stabilito, tra l'altro, che i Consigli Comunali devono adeguare i propri Statuti a seguito dell'emanazione di nuove normative in materia di Ordinamento degli EE.LL.;

CONSIDERATO, altresì, che lo Statuto deve essere adeguato periodicamente con le vigenti normative, in quanto in esso vengono specificate le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia, le forme di collaborazione tra Comuni, la partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni, ai procedimenti amministrativi, etc.;

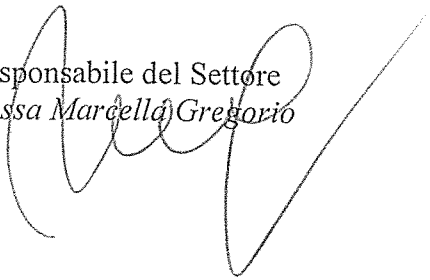
RITENUTO pertanto necessario adeguare lo Statuto Comunale alle norme statali e regionali di recente adottate;

VISTO l' Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. nella Regione siciliana;

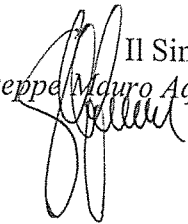
SI PROPONE

1. Approvare lo schema dello Statuto comunale, che si compone di n. 79 articoli, nel testo allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, e nel rispetto delle norme statali e regionali;
2. Disporre la pubblicazione nelle forme di legge dello schema di Statuto Comunale all'Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante apposito manifesto, al fine di consentire a cittadini singoli o associati di presentare, entro 30 giorni dall'avviso, osservazioni o proposte;
3. Sottoporre lo Statuto comunale, unitamente ad eventuali osservazioni e proposte, all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

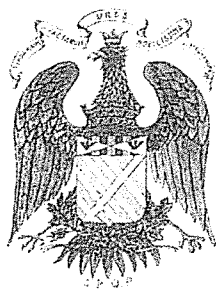
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Marcella Gregorio



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Mauro Aquino



SCHEMA



COMUNE DI PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

STATUTO COMUNALE

Testo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
Pubblicato in GURS n. ____ del _____.

Titolo I

STATUTO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Patti è l'ente autonomo di governo della comunità locale, composto dalle località: Centro, Marina di Patti, Sorrentini, Mongiove, Scala, Tindari, Case Nuove Russo, Case Nuove Malluzzo, Moreri, San Cosimo, Scarpiglia, Madoro, Iuculano, Gallo, Camera, ricadenti su un territorio di kmq. 50,18. Confina con i Comuni di Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri e San Piero Patti.
2. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di pubblicità.
3. Svolge, altresì, le funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Finalità principali

1. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. In particolare il Comune nell'esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:
 - a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
 - b) unitamente alle azioni dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana di Messina, tutela e valorizza il paesaggio, le risorse turistiche, il patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale della comunità pattese e ne promuove l'approfondimento e la conoscenza;
 - c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e professionale e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
 - d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contenuto urbano, per tutelare e valorizzare il territorio e i beni ambientali;
 - e) favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
 - f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
 - g) tutela, promuove e valorizza la persona del cittadino contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, nel rispetto dei valori etici della comunità civile in generale ;

h) assicura la promozione e la tutela dei valori culturali, sociali, economici e politici e tutela i valori morali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone;

i) disciplina, nell'ambito delle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste nelle elezioni locali;

l) assicura la pari opportunità fra uomo e donna, come previsto dalle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni. In particolare, la giunta comunale è composta in modo da garantire comunque la rappresentanza di entrambi i generi.

m) riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico, attivando ogni iniziativa utile al fine di garantire a tutti forme di accesso a tale bene.

Art. 3

Rapporti con altri Enti

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività ai principi di complementarietà, di sussidiarietà, di associazione e di cooperazione nei rapporti con gli altri Comuni, con la Città Metropolitana di Messina e con la Regione. Tali principi si attuano mediante convenzioni, consorzi e accordi di programma.

Art. 4

Stemma, gonfalone, bandiera

1. Lo stemma del Comune è così descritto:

- Scudo di foggia sannitica;
- Corona di città;
- Rami di quercia e alloro legati in decusse con nastrino azzurro e argento;
- Pezze onorevoli: campo azzurro con cinque bande di argento e una sbarra pure d'argento passante e traversante il tutto, sormontato dal capo di Sicilia, inquartato in croce di S. Andrea, nel I° e IV° d'oro a quattro pali di rosso, e nel II° e III° con aquila, spiegata e coronata, in nero;
- Lo scudo è posto in petto ad aquila spiegata e coronata sormontata da nastro recante la dicitura "*Tyndarium et Pactarum Urbs nobilissima et magnanima*", e con in calce la sigla S.P.Q.P.

2. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro e argento recante al centro lo stemma della città, sormontato dall'iscrizione "Città di Patti".

3. La bandiera è bipartita e di colore azzurro e argento recante al centro lo stemma della città.

4. L'uso dei superiori emblemi è riservato al Comune o a chi legalmente autorizzato.

Art. 5

Capoluogo e sede

1. La sede comunale è fissata nel Palazzo dell'Aquila, in cui ha ufficio il Sindaco, legale rappresentante del Comune e dove si riuniscono ordinariamente il Consiglio Comunale e la Giunta.

2. Presso la sede comunale, attraverso il sito telematico - web istituzionale e alla apposita sezione "Albo Pretorio On Line", il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. La pubblicazione di tutti gli atti e provvedimenti all'albo pretorio on line, sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione all'albo pretorio del Comune. ~~Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.~~ Non sono soggetti a pubblicazione gli atti endoprocedimentali, in violazione del D. lgs. 196/2003.

CAPO II II COMUNE

Art. 6 Il ruolo

1. Il Comune di Patti esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di uguaglianza, di libertà, di solidarietà e di giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità di Patti.
3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana di Messina e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Comuni, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da tradizioni storico-religiose-culturali, da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee e non, che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
6. Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale e ne favorisce l'autonomia nell'ambito delle leggi.
7. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
8. Sollecita le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
9. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale operando per:
 - a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - b) assicurare, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, e favorire e promuovere le politiche tendenti alla pari dignità e alle pari opportunità di cittadini di ambo i sessi, in tutti i settori: culturale, politico, sociale e produttivo;
 - c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - d) realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, curando gli interventi affinché gli abbandoni delle scuole dell'obbligo, causa di disagio giovanile, siano denunciati tempestivamente agli organi preposti e siano presi tutti i provvedimenti atti a tutelare il minore contro qualsiasi forma di sfruttamento;

f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

10. In armonia con gli artt. 3 e 19 della Costituzione, il Comune tutela l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.

11. Il Comune valorizza inoltre le associazioni di volontariato allorché esse promuovano iniziative culturali ed aggregative con lo scopo di attivare e stimolare le strutture sociali esistenti, onde far crescere la solidarietà, la partecipazione e la collaborazione della popolazione.

12. Il Comune, tenendo conto della particolare situazione economica, sociale, culturale e della maggiore possibilità di tempo libero da parte dei cittadini, dei particolari valori ambientali e del patrimonio storico ed archeologico, valorizza tutte le attività di carattere turistico anche come importante risorsa economica della città.

Art. 7

Le funzioni

1. Il Comune di Patti è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione italiana e la legge attribuiscono ad altri soggetti pubblici.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. In particolare il Comune di Patti svolge funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;

d) difesa del territorio da tutte le possibili fonti di degrado ambientale, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) servizi per lo svolgimento di attività economiche e per la distribuzione commerciale;

f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

g) servizi attinenti la cura e gli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile;

h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Patti, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza e delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione Europea.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge n. 241/90, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Capo III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 9

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
4. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere, a trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, o ad un minimo di cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti sul territorio comunale da almeno un biennio.
7. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. I regolamenti di organizzazione e funzionamento sono riservati alla competenza della Giunta Comunale, che li approva in conformità ai criteri generali impartiti dal Consiglio Comunale.
9. Tutti i regolamenti comunali entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ossia dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente. Della loro entrata in vigore è data attestazione in calce dal Segretario Comunale.
10. I regolamenti comunali sono permanentemente pubblicati nel sito internet dell'ente, al link "Amministrazione Trasparente".

Capo IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune di Patti, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione, avvalendosi delle istituzioni civili e morali e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Partecipa, con proprie imposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel corso della programmazione regionale e della Città Metropolitana di Messina, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche, artigiane e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e di valore artistico.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed in ogni altra materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale adotta le conseguenti deliberazioni concernenti il Documento Unico di Programmazione (DUP) presentato dalla Giunta Comunale entro il 31 luglio di ogni anno nonché la nota di aggiornamento dello stesso documento presentata dalla Giunta Comunale entro il 15 novembre di ciascun anno.

Titolo II **GLI ORGANI ELETTIVI**

Capo I **ORDINAMENTO**

Art. 11 **Norme generali**

1. Sono organi istituzionali del Comune di Patti: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti fra gli organi istituzionali per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II **II CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 12 **Ruolo e competenze generali**

1. Il Consiglio Comunale di Patti è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività comunale attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio Comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
6. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 13

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) agli atti che definiscono i principi generali sull'ordinamento organizzativo comunale e degli uffici e servizi e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, oltre alle aliquote di alcuni tributi e la istituzione e misura delle maggiorazioni dei tributi erariali autorizzati dalla legge;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria, al bilancio, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
 - d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni, sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
3. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta Comunale di provvedimenti, dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio, inoltre, è tenuto ad adottare, in materia finanziaria, le eventuali misure di salvaguardia, quando queste vengano sollecitate dalla Corte dei Conti nella funzione di controllo collaborativo finanziario svolto ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge n. 266/2005.
6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in aziende, enti, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali della politica amministrativa del Comune e secondo le norme indicate nelle leggi regionali e successive modifiche e integrazioni.

7. Il Consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presente, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e della organizzazione operativa del Comune secondo le norme di cui alle leggi regionali n. 7/1992 e n. 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.

Art. 15

La Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima, nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, a scrutinio segreto, nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge anche un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è a sua volta sostituito in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per preferenze individuali.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, secondo quanto previsto

dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio, si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. Nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata, una mozione motivata di revoca. La mozione deve essere presentata presso la Segreteria Generale, per iscritto, che la trasmette all'Ufficio di Presidenza. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale di Patti ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.
2. Il Consiglio Comunale delibera con voto limitato ad uno le nomine di sua competenza.
3. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

Art. 17

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proprie risoluzioni.
5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa nonché tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale per iscritto, personalmente, o con firma autenticata. Sono irrinunciabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio Comunale provvede alla immediata surrogazione. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, il reddito posseduto e/o acquisito, nonché la situazione patrimoniale del nucleo familiare dello stesso.
7. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito, e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. La legge e il regolamento definiscono i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I Consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
10. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
11. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la effettiva partecipazione a Consigli e Commissioni, secondo quanto disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale. Non è assolutamente consentito percepire più di un gettone di presenza al giorno.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente ordinamento amministrativo degli enti locali.

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo.

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
3. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta comunale.
4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio Comunale.
4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio iscrive nell'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva a quella della sua elezione, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori nonché i Capi Gruppo possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

~~8. Il regolamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.~~

9. Il regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

Art. 20

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco, a tutti i Consiglieri e ad almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e/o 5 associazioni iscritte all'albo comunale ed operanti nel territorio comunale da almeno un biennio.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite con regolamento.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali o su richiesta del Sindaco. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio sarà convocato dal Vice presidente al quale il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione. La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi, non viene conteggiato nel numero dei votanti, mentre si computa in quello necessario per la validità della delibera.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, e possono essere divulgate attraverso mezzi di trasmissione audio-video al fine di consentire ai cittadini la massima diffusione, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, e può essere coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale.

10. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere trasmesso con le procedure previste dal regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, almeno 5 giorni

prima di quello stabilito, dell'adunanza in sessione ordinaria, ed almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.

11. Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio on line a cura del Segretario.

12. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione.

13. La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione decimale.

Art. 22

Commissioni speciali temporanee

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.

2. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

Norme generali

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori, nominati dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge.

2. La Giunta Comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale. La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

4. La Giunta Comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso le proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio e del D.U.P.

Art. 24

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali costituenti atti di indirizzo politico-amministrativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, ai funzionari e al Segretario Comunale;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe, procedendo direttamente all'approvazione delle relative tariffe ed aliquote, con esclusione dell'IMU e dell'addizionale IRPEF, di competenza del Consiglio Comunale;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - i) approva le transazioni;
 - l) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione;
 - m) emana le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di contrattazione decentrata e autorizza la stipula degli accordi di contrattazione decentrata, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e nel rispetto delle relazioni sindacali;
 - n) adotta il D.U.P. e lo schema del bilancio di previsione triennale;
 - o) adotta lo schema di rendiconto di gestione dell'Ente;
 - p) adotta ogni altro atto o provvedimento non riservato per legge o statuto alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, dei funzionari o del Segretario.

Art. 25 Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza da Vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore anziano. Il Vice sindaco e l'Assessore della Giunta più anziano di età esercitano le funzioni di presidenza e delegate espressamente dal Sindaco in sua assenza.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio Comunale dal Sindaco nello stesso termine.

5. In caso di inerzia dell'Assessore delegato, o comunque di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla Giunta, il Sindaco può sostituirsi all'Assessore avocando a sè la competenza.

Art. 26

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale, il quale è incaricato della redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, ed i consulenti eventualmente nominati.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, consulenti, tecnici ed esperti esterni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente statuto. Le deliberazioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 27

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità fissate dalla legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni. E' immediatamente rieleggibile una sola volta. Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso, si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissati dalla legge.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato, né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

Art. 29

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Municipale.
2. Quale Presidente della Giunta Comunale, ne garantisce l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
3. Quale rappresentante del Comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori comunali e con la collaborazione del Segretario comunale.
5. Indice i referendum consultivi.
6. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.
7. Determina, nel rispetto della legge e sentito il parere delle OO.SS., del Segretario comunale e dei dirigenti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali. E' inoltre competente, sulla base anche degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzate nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, puntando in particolare a favorire l'integrazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro, come condizione per rendere concreto il diritto alla pari opportunità uomo/donna.
8. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
9. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
10. Provvede alle nomine di cui all'art. 41 della legge regionale n. 26/1993 e di quelle stabilite dalle leggi di specifica materia rispettandone le modalità ed i limiti imposti dalle rispettive leggi istitutive.
11. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previsti dalla legge e dal presente statuto.
12. Il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario o dei dirigenti.

Art. 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, eventualmente appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 31

Attribuzioni di servizi statali

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nonché in materia di sicurezza urbana, previa informazione al Prefetto.

Art. 32
Poteri di nomina

- 1. Il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.
- 2. Gli esperti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico da assolvere secondo le normative vigenti.
- 3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il Sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.
- 4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
- 5. Spetta inoltre al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti. Egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
- 6. Il Sindaco nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle leggi e del regolamento comunale ed in conformità a quanto previamente programmato ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall' art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. I componenti nominati devono avere capacità professionali compatibili con la nomina.
- 7. Le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione del mandato del Sindaco.

Art. 33
Deleghe speciali ai Consiglieri Comunali

- 1. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali, nella misura massima di 1/4 dei medesimi, deleghe speciali, le quali possono consistere in incarichi di studio, analisi e verifica su determinate materie, con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza, circoscritta all'esame e alla cura di situazioni particolari.
- 2. L'incarico e la delega assegnati dovranno essere svolti in supporto al Sindaco, al quale il Consigliere delegato dovrà riferire in merito all'attività svolta, e ove occorra, alla Giunta e al Consiglio Comunale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.
- 3. Il Consigliere delegato non ha poteri decisionali. Egli, inoltre, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero atti gestionali spettanti agli organi burocratici.
- 4. Per l'esercizio della delega ai Consiglieri Comunali non è dovuto alcun compenso.

Art. 34

~~Rapporti con il Consiglio Comunale~~

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. Di norma vi partecipano anche gli Assessori e i dipendenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno. Il Sindaco ed i componenti della Giunta e, se richiesti, i dipendenti e i consulenti nominati dal Sindaco, hanno facoltà di intervenire nella discussione, nelle forme fissate dal regolamento.
2. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, provvederà, se ne ricorrono i presupposti, ad informare il Consiglio, con brevi comunicazioni, di fatti particolarmente rilevanti verificatisi nella vita dell'amministrazione o della comunità, e degli eventuali provvedimenti che la Giunta ha assunto o intende assumere.
3. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica, nella quale interviene anche il Sindaco.
4. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità attraverso cui va data risposta, per iscritto o in sede consiliare, a detti atti, e può altresì prevedere i casi ed i modi in cui è possibile procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.
5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta, di cui sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, il Sindaco può sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

Art. 35

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel caso di temporanea assenza od impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano per età.
4. Sia il Vice Sindaco che l'Assessore anziano quando sostituiscono il Sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

Art. 36

Potere d'ordinanza

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e sicurezza pubblica urbana al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i provvedimenti amministrativi.
4. Il Sindaco adotta nei casi e nei limiti previsti dalla legge ordinanze in materia di sicurezza urbana, previa informazione al Prefetto.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Titolo III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Capo I **La partecipazione dei cittadini** **all'Amministrazione Comunale**

Art. 37 **La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale**

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti e i cittadini.
2. Assicura ai cittadini una maggiore tutela attraverso tutte le forme previste dai successivi articoli, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interessi rilevanti per la comunità.

Art. 38 **La partecipazione delle libere forme associative**

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto, oltre che, attraverso gli enti di varia natura legalmente riconosciuti anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di servizio e di volontariato; le associazioni di protezione dei soggetti diversamente abili; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organizzazioni della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni libera forma, associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. L'Amministrazione attraverso i propri uffici organizza i rapporti tra organi del Comune, gli enti e le associazioni dei cittadini provvedendo alla registrazione in appositi albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento distinguendo tra le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il Comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.

Art. 39 **Diritto di udienza**

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.
2. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici, sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.

Art. 40 **Istanza**

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, rivolta da cittadini singoli o associati al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, tendente a sollecitare l'adozione di atti di loro competenza ed eventualmente ad indicare determinate esigenze di interesse collettivo da tenere presenti.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione, l'organo competente dovrà rendere risposta motivata all'istanza.

Art. 41 **Petizione**

1. La petizione rappresenta la formale domanda al Consiglio Comunale o al Sindaco e alla Giunta, sottoscritta da almeno 300 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali, o tre associazioni iscritte all'albo e operanti da almeno un biennio nel territorio comunale, per esporre comuni necessità e proporre l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Alla petizione va data una risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, in cui si dà atto dei provvedimenti assunti o delle ragioni che non consentono di provvedere.
3. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti firmatari che devono essere preventivamente ascoltati dal Sindaco o suo delegato o dalla competente commissione consiliare, secondo che si tratti di atti di competenza, rispettivamente, della Giunta o del Consiglio.

Art. 42 **Iniziativa popolare**

1. I soggetti di cui all'articolo precedente (ma almeno 1000 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali o cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti da almeno un biennio nel territorio comunale) possono avanzare al Consiglio Comunale o alla Giunta proposte formali di deliberazioni.

2. Il regolamento definisce le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i promotori dell'iniziativa possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, che deve essere comunque posta in discussione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata.
3. La proposta di iniziativa popolare deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi, in relazione alla natura della proposta, dal Sindaco o suo delegato e dalla commissione consiliare competente.

Capo II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 43

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini – individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di atti pubblici o di associazioni di categoria – su proposte, che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco i quali comunicano rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta, per le valutazioni e le determinazioni conseguenti e provvedono a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

Art. 44

Le consulte, la consulta dei cittadini migranti e la commissione per le pari opportunità

1. Il Consiglio comunale, ai fini di favorire un ampliamento della partecipazione all'attività dell'amministrazione dei soggetti della società civile, istituisce consulte, costituite dai rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali o professionali, enti, istituzioni, specificatamente individuate in relazione al settore di competenza.
2. Al fine di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini residenti e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, il Comune istituisce, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 6/2011, la Consulta dei cittadini migranti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento comunale.
3. Il Consiglio Comunale può provvedere altresì a istituire una commissione per le pari opportunità, costituita dalle elette in Consiglio Comunale e da rappresentanti designati da associazioni e movimenti femminili, precisando i poteri di proposta e di tipo consultivo alla stessa attribuiti.

Art. 45

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge con il quale tutti gli elettori del Comune, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma – relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti per il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti su determinazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure del regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, e residenti nel Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità delle firme debitamente autenticate e dell'ammissibilità dell'oggetto, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone alla giunta il provvedimento che dispone il referendum e provvede quindi ad indire le votazioni per la prima data utile ai sensi del regolamento. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivi le seguenti materie:
 - a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
 - c) designazioni e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi, ecc.;
 - d) atti deliberativi che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.
5. I referendum di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono indetti dal Sindaco previa deliberazione della Giunta e si svolgono con l'osservanza e le modalità stabilite dal regolamento, che fissa il periodo dell'anno in cui si tengono le votazioni, il numero massimo di iniziative referendarie sottoponibili al voto nella stessa tornata e i criteri di priorità da far valere in caso di presentazione di un numero di iniziative superiore a quello consentito.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio o la Giunta comunale, a seconda delle competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

Art. 46 Referendum abrogativo

1. Sono ammessi referendum abrogativi che hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di Consiglio e di Giunta.
2. Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. I referendum abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata da almeno il 10% degli elettori del Comune.

4. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
5. In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum l'organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.
6. Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge nazionale n. 241/90 e s.m.i. recepita dalla Legge regionale n. 10/91, come modificata dalla Legge regionale n. 5/2011.
2. L'attività amministrativa del Comune nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, nonché delle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 10/91, come modificata dalla Legge regionale n. 5/2011, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea.
3. L'amministrazione comunale determina, con regolamento, per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o da specifici regolamenti.
4. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini stabiliti dal Regolamento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
5. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo.
6. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. A tal fine i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai terzi a titolo di responsabilità, ex art. 2, comma 4 quater della L.r. n. 10/1991, devono essere trasmessi al Nucleo di Valutazione Interna per costituirne parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Art. 48

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La responsabilità di ciascun procedimento è assegnata per legge a ciascun responsabile di servizio, individuato quale responsabile dell'area di posizione organizzativa, coincidente con il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale. E' prevista la facoltà del responsabile dell'area di posizione organizzativa di delegare a dipendenti della propria area la responsabilità inerente l'istruttoria del procedimento o di gruppi omogenei di procedimenti amministrativi.

Capo IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 49

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione di ricorso.
3. La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 50

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzati. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
2. E' garantito il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Il Comune assicura a chiunque possa vantare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende

od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio on line del Comune.

5. Il Comune ha, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso il proprio sito web, al link "Amministrazione Trasparente" i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

6. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati, il Comune utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 51

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. Il rifiuto va motivato.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 52

Principi di organizzazione

1. In attuazione delle leggi vigenti gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia funzionale, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficienza e l'efficacia per conseguire i più elevati livelli di produttività a favore dei cittadini e di qualunque altro utente. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente del personale.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta comunale, in conformità al presente statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, nonché del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

3. Il regolamento di organizzazione, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità organizzative.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina inoltre:

a) la dotazione organica;

b) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'espletamento;

c) la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione;

d) le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato per la copertura, anche al di fuori della dotazione organica e nei limiti di legge, dei posti di area direttiva, apicali e di alta specializzazione;

e) le modalità per il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi specifici, previa stipula di apposita convenzione;

f) le modalità per la stipula di contratti a tempo determinato con collaboratori esterni, cui affidare la responsabilità di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori;

5. La nomina dei responsabili di ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione è disposta dal Sindaco, secondo criteri di competenza e professionalità. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

6. Spettano ai responsabili di ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti del Comune.

Art. 53

Organigramma

1. La Giunta predispone ed approva, anche unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, l'organigramma contenente il numero complessivo delle unità di lavoro, suddivise per categoria e profili professionali di cui ciascuna struttura può fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

Capo II

II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il Segretario esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 55

Il vice segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 56

Servizi comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti nelle forme previste dalla legge.
2. Il comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
3. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire, mediante apposito schema di convenzione, le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.
7. Il sistema di aggiudicazione al contraente e i conseguenti atti di gara sono di esclusiva competenza degli organi di gestione dell'Ente.

Capo II

FORME DI GESTIONE

Art. 57

Gestione dei servizi pubblici comunali – forme di gestione

1. Il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, provvede alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
3. I servizi pubblici locali del settore ambientale rientranti nell'ambito della disciplina di cui al D.lgs. n. 152/2006, sono gestiti nelle forme previste dalla specifica normativa.
4. L'affidamento all'esterno, dei servizi di rilevanza economica, in forma di concessione è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto attiene l'affidamento dei servizi in house providing a società interamente partecipate dal comune, si applica l'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
5. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 bis della legge n. 142/90, come recepita dal comma 1, lettera e) dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, e introdotto dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, sono gestiti in economia o mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico.

Art. 58

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi, che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 59

Concessione a terzi

1. La concessione a terzi dei servizi con rilevanza economica avviene quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale ed è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,

parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in cui concorrono le seguenti condizioni:

- a) miglior risultato economico, risultante dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;
- b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.

Art. 60

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda, il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.

5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. L'incarico è conferito dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato; i requisiti per la nomina sono stabiliti dallo statuto dell'azienda.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto. Le aziende uniformano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende e ne approva lo statuto.

Art. 61

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dallo statuto.

3. Per l'elezione, revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Sindaco, i requisiti per la nomina sono stabiliti nell'ordinamento delle istituzioni

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva lo statuto.

Art. 62 **Le società per azioni**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, il Comune può partecipare alla costituzione di una società per azioni unitamente ad altri enti locali.

Titolo VI **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE** **FORME** **ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

Capo I **CONVENZIONI E CONSORZI**

Art. 63 **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Città Metropolitana di Messina, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, individuando nuove attività di comune interesse, o l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la partecipazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti; i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità, sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Città Metropolitana di Messina, previa stipulazione di un

disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 64 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;
- b) lo statuto del consorzio;
- c) i componenti, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal Sindaco.

2. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del Consiglio Comunale.

Capo II **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 65 **Opere di competenza primaria del Comune**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dell'accordo nonché alle fonti di finanziamento, costi e piano finanziario.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone il Consiglio, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 66

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con il quale essa viene definita sono:
 - a) il Documento Unico di Programmazione che si compone di due Sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa;
 - b) il Bilancio di Previsione triennale.
2. Il DUP e il bilancio di previsione triennale sono redatti e adottati dalla Giunta comunale nei termini stabiliti dalla legge e sottoposti al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consiglio Comunale approva il DUP e le note di aggiornamento nonché il bilancio triennale in seduta pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia, da disciplinare nel regolamento di contabilità.

Capo II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 67

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, nei limiti e con le modalità previste dalla riforma federalista della fiscalità locale, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 68

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate dalla legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 69

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattive, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dalla giunta, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante procedura aperta. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 70

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale sceglie, mediante estrazione a sorte, come previsto dalla normativa vigente, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da 3 membri.
2. I Revisori durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge, e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori, eleggono domicilio presso la segreteria comunale e accedono liberamente agli atti e ai documenti del Comune.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e lo schema di rendiconto.

Art. 71

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Capo V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 72

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 73

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento di gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale e, comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno, i provvedimenti necessari.

Capo VII TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 74 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità ad uno dei soggetti previsti dalla legge.
2. Il rapporto è regolato da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione; per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Capo I Lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Messina

Art. 75 Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 76 **La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Città Metropolitana di Messina, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 77 **La Città Metropolitana di Messina**

1. Il rapporti tra il Comune e la Città Metropolitana di Messina sono disciplinati dalla legge regionale istitutiva degli enti di area vasta cui si fa pieno e completo rinvio.
2. Nell'ambito della disciplina legislativa regionale delle funzioni riservate alla Città Metropolitana di Messina, il Comune conserva tutte quelle funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta.
3. Il Comune, altresì, svolge le funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali elencate dall'art.29 della L. reg. n. 15/2015.

Titolo IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 78 **Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto l'accesso allo schema di statuto comunale per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.
3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, può essere riproposta nel corso della durata in carica del Consiglio che l'ha respinta, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 79

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
2. Il presente statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del Comune.
3. Lo statuto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso dal Sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. La Giunta Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE

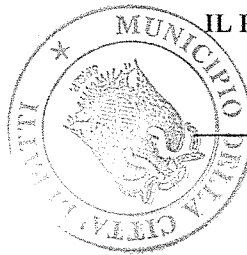
OGGETTO: Approvazione Schema STATUTO COMUNALE

SETTORE PROPONENTE: Affari Generali

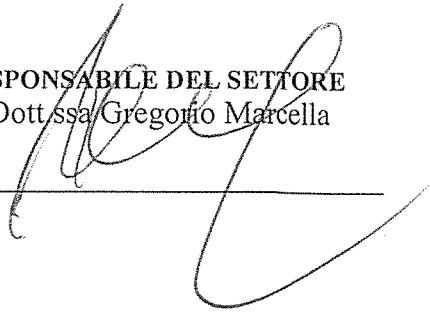
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n. 142 recepito dalla L.R. n. 48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30.

Patti, lì 21.09.2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Gregorio Marcella



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to avv.G. M. Aquino

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to avv. A. Scarcella

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to d.ssa Lyda De Gregorio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **03/10/2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **03/10/2016**

come prescritto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 03/12/1991, N. 44;

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio

Il Responsabile dell'Albo on-line

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30/09/2016**
Perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, 18/10/2016

Il Responsabile dell'Albo on-line

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Lyda De Gregorio